



COMUNE DI GABICCE MARE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE CONSULTE DI QUARTIERE **(approvato con Delibera di Consiglio n.25 del 11/04/2000,** **così come modificato con Delibera di Consiglio n.4 del 09/02/2012** **e con delibera di Consiglio n.61 del 29/10/2015)**

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Denominazione delle consulte e loro ambiti territoriali
- Art. 3 Organi dei quartieri
- Art. 4 Composizione ed elezione delle consulte di quartiere
- Art. 5 Durata
- Art. 6 Verifica dei requisiti
- Art. 7 Funzioni delle consulte di quartiere
- Art. 8 Presidente della consulta di quartiere
- Art. 9 Riunioni della consulta di quartiere
- Art. 10 Segretario della consulta di quartiere.
- Art. 10 bis Conferenza dei Presidenti
- Art. 11 Oneri a carico del Comune
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Allo scopo di favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del nostro Comune e per una più efficace e moderna funzionalità amministrativa, vengono istituite le consulte di quartiere.

Art. 2 Denominazione delle consulte e loro ambiti territoriali

1. Le consulte di quartiere sono quattro:

- di Gabicce Mare;
- di Gabicce Monte;
- di Case Badioli;
- di Ponte Tavollo;

e rappresentano i relativi quartieri.

2. La delimitazione territoriale dei singoli quartieri corrisponde a quella risultante dagli elenchi anagrafici del Comune.

Art. 3 Organi dei quartieri

1. Gli organi dei quartieri sono:

- a) la Consulta di quartiere
- b) il Presidente della Consulta di quartiere
- c) la Conferenza dei Presidenti delle Consulte di Quartiere
- d) l'Assemblea Generale dei Quartieri.

Art. 4 Composizione ed elezione delle consulte di quartiere

1. Le Consulte di quartiere si compongono di n. 5 membri compreso il Presidente.

2. La procedura di nomina delle consulte si svolge tramite le seguenti fasi e con le seguenti modalità.

Il Sindaco o l'Assessore competente, provvedono all'emanazione di pubblico avviso (da pubblicarsi sul sito internet del Comune e all'albo pretorio) con il quale vengono stabilite nel dettaglio le modalità di svolgimento delle operazioni di nomina.

Coloro che, avendo i requisiti di cui al comma 4, intendono candidarsi a membro della consulta del proprio quartiere, provvedono alla presentazione, nei termini previsti dall'avviso, di un'autocandidatura supportata da un minimo di cinque firme di residenti nel quartiere aventi i requisiti richiesti dal comma 3 per l'elettorato attivo.

Chi supporta una candidatura non ne può supportare altre. Nel caso in cui pervengano più autocandidature supportate dalla medesima persona, la firma di supporto sarà considerata valida solo per la prima autocandidatura pervenuta al protocollo.

Le autocandidature per le quali verranno rilevate delle irregolarità nella presentazione non potranno essere considerate.

2.a Nel caso in cui vengano presentate cinque autocandidature valide, i candidati verranno direttamente eletti quali membri della consulta

2.b Nel caso in cui vengano presentate più di cinque autocandidature valide, l'Amministrazione provvederà a formare una graduatoria in base all'età. Nel caso in cui due o più soggetti siano nati uno stesso giorno verrà effettuato sorteggio.

Fatta salva l'applicazione del criterio atto a garantire la rappresentanza di genere, di seguito meglio specificato, verranno eletti i cinque candidati più giovani.

Al fine di garantire la rappresentanza di genere, nel caso in cui nella graduatoria così formata non si verifichi una rappresentanza uomo / donna o donna /uomo di tre a due (o in caso di impossibilità di almeno quattro a uno), nei cinque verranno comunque nominati gli autocandidati del genere non rappresentato, anche se più bassi in graduatoria.

Qualora non sia possibile garantire la rappresentanza di genere la consulta verrà comunque costituita.

Coloro che si sono candidati, ma non sono stati eletti, vengono comunque posizionati in graduatoria per le eventuali sostituzioni dei membri in carica in caso di dimissioni, decadenza o per altre cause, sulla base della graduatoria di cui sopra. I criteri utilizzati per le sostituzioni sono quelli sopra indicati.

2.c Nel caso in cui vengano presentate meno di cinque autocandidature il quartiere rimarrà senza consulta. La presentazione delle autocandidature potrà essere riaperta dall'Amministrazione in corso di mandato.

3. Fanno parte dell'elettorato attivo (ossia possono supportare le autocandidature) tutti i cittadini residenti anagrafici nel quartiere, che abbiano compiuto 16 anni di età alla data del supporto dato all'autocandidatura, ad eccezione:

- dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco del Comune di Gabicce Mare;
- dei componenti lo stato di famiglia del candidato.

4. Fanno parte dell'elettorato passivo (ossia possono candidarsi per l'elezione) tutti i cittadini residenti anagrafici nel quartiere, che abbiano compiuto 16 anni di età alla data dell'autocandidatura ad eccezione:

- dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco del Comune di Gabicce Mare;
- dei coniugi e dei parenti e degli affini entro il secondo grado dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco del Comune di Gabicce Mare;
- dei dipendenti del Comune di Gabicce Mare;

e sempre che non ricorrano cause di interdizione dai pubblici uffici, non vi siano procedimenti penali in corso e non sussistano cause di divieto di decadenza o di sospensione ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. 159/2011.

5. Il Sindaco, o l'Assessore competente, possono decidere, anche al momento, eventuali ulteriori modalità operative ritenute necessarie per l'effettuazione dell'elezione, non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

6. Qualora si verificasse l'impossibilità di surrogare i membri dimissionari o decaduti, la consulta può

rimanere in carica anche con 3 membri. Al di sotto di tale numero la consulta decade. In caso di decadenza della consulta l'Amministrazione può riaprire la procedura per la presentazione delle autocandidature.

Art. 5 Durata

1. Le Consulte di quartiere restano in carica per la durata del mandato del Sindaco e, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
2. Agli organi dei quartieri si applicano le disposizioni previste dalla L. 15.07.'94 n. 444 in tema di proroga degli organi amministrativi.

Art. 6 Verifica dei requisiti

1. La Consulta di quartiere verifica nella sua prima riunione le condizioni di eleggibilità dei propri membri. L'ufficio competente può sempre procedere alla verifica successiva delle condizioni di eleggibilità dei membri della consulta.
2. La sussistenza di cause di ineleggibilità comporta la decadenza.
3. Qualora cause di ineleggibilità sopravvengano dopo l'elezione, esse costituiscono cause di incompatibilità che devono essere contestate all'interessato dalla relativa Consulta di Quartiere nella prima seduta utile. Il permanere della causa di incompatibilità per un periodo di 30 giorni, successivi alla contestazione, comporta la decadenza.

Art. 7 Funzioni delle consulte di quartiere

1. La Consulta di quartiere:
 - ha un ruolo consultivo con funzioni propositive verso l'Amministrazione comunale e promuove l'aggregazione e l'iniziativa dei cittadini;
 - può promuovere la consultazione delle organizzazioni locali della società civile, delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni della cooperazione, dei rappresentanti delle forze politiche e delle altre formazioni economiche e sociali, sui problemi che interessano i residenti del quartiere;
 - può altresì promuovere l'assemblea dei residenti nel quartiere stesso;
 - recepisce le esigenze del quartiere e collabora al loro soddisfacimento sottoponendole e rappresentandole all'amministrazione comunale.
2. I presidenti delle Consulte di quartiere, o membri delle Consulte di quartiere dai medesimi delegati, possono presentare interrogazioni per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione su problematiche relative al territorio comunale.
Il Sindaco o l'Assessore competente per materia devono rispondere per iscritto entro 30 giorni.
3. Alle Consulte di quartiere può essere richiesto un parere su atti di competenza del Sindaco della Giunta o del Consiglio.
Le Consulte di quartiere devono esprimere il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta formulata dal Sindaco al Presidente della Consulta.
I pareri non pervenuti in forma scritta al protocollo dell'Ente, entro il termine di cui sopra, non vengono presi in considerazione.
4. Ai presidenti delle Consulte di quartiere è inviata copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 8 Presidente della consulta di quartiere

1. Il Presidente della Consulta di quartiere è eletto dalla Consulta medesima a maggioranza dei votanti, non computandosi fra essi gli astenuti, nella prima seduta alla quale partecipi almeno la maggioranza dei membri. Il Presidente resta in carica per il periodo di cui all'art. 5.

2. Il Presidente della Consulta di quartiere può essere revocato con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti. Il Presidente non partecipa alla votazione relativa alla sua revoca.

3. Il Presidente della Consulta di quartiere, o un membro della consulta dal medesimo delegato, oltre alle altre attività descritte nel presente regolamento, svolge i seguenti compiti:

- convoca e presiede la consulta di quartiere dirigendone i lavori;
- predisporre l'ordine del giorno delle consulte di quartiere;
- firma i verbali delle sedute e li trasmette all'amministrazione comunale;
- recepisce la volontà della Consulta e se ne fa portavoce presso l'Amministrazione comunale;
- espone al Sindaco e/o all'Assessore competente per materia i problemi del quartiere che siano a sua diretta conoscenza;
- può essere invitato dal Sindaco a presenziare alle sedute della Giunta o del Consiglio Comunale per essere sentito sui problemi del quartiere.

4. I Presidenti delle Consulte di quartiere, o membri delle consulte dai medesimi delegati, sono equiparati ai Consiglieri comunali con riferimento all'accesso agli atti amministrativi, e hanno come referente nell'ambito dell'Amministrazione comunale un Assessore individuato dal Sindaco che potrà indirizzarli ai Responsabili dei Settori, volta per volta competenti, al fine di acquisire informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 9 Riunioni della consulta di quartiere

1. La Consulta di quartiere è convocata dal Presidente senza formalità. La consulta di quartiere può riunirsi altresì su richiesta del Sindaco o di almeno 3 membri con l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.

2. Le riunioni della Consulta di quartiere sono pubbliche.

3. I Presidenti curano la miglior diffusione della convocazione delle consulte di quartiere, compresa la comunicazione al Comune, al fine della pubblicazione sul sito web dell'Ente.

4. Il Presidente della Consulta può invitare i cittadini a riferire su specifici problemi.

5. La riunione della Consulta è valida se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.

6. La Consulta delibera a maggioranza dei votanti non computandosi tra essi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Quando il Presidente è impedito la Consulta è presieduta dal membro più anziano d'età.

8. Di ogni seduta viene compilato un verbale a cura del segretario che riporta i presenti e gli assenti e, in sintesi, illustra il contenuto della discussione, indica gli intendimenti del consesso e le sue decisioni.

9. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario, copia dello stesso è trasmessa entro 7 giorni al Sindaco.

10. I membri della Consulta di quartiere, ivi compreso il Presidente, esercitano il loro mandato senza avere diritto ad alcuna retribuzione o indennità.

11. Due o più Consulte di quartiere possono riunirsi congiuntamente per trattare problemi locali di interesse

comune; in tal caso la riunione è presieduta dal Presidente di Consulta più anziano d'età

Art. 10 Segretario della consulta di quartiere.

1. Per la redazione del verbale delle riunioni, il Presidente sceglierà di volta in volta un membro della Consulta, affidandogli le mansioni di segretario.

Art. 10 bis Conferenza dei Presidenti

1. I Presidenti della Consulta di Quartiere formano insieme la Conferenza dei Presidenti delle Consulte di Quartiere.

2. La Conferenza ha compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sui problemi, sulle attività, sulle iniziative dei Quartieri, nonché di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica nei confronti dell'Amministrazione comunale, su argomenti di interesse comune.

3. La Conferenza si riunisce ogni qual volta gliene faccia richiesta un Presidente di Consulta di Quartiere.

4. La conferenza dei Presidenti delle Consulte di Quartiere, può, su argomenti di natura generale che riguardano l'intera collettività, decidere di convocare l'Assemblea Generale dei Quartieri, composta da tutte le Consulte di Quartiere.

5. L'Assessore con delega ai rapporti con le Consulte di Quartiere partecipa di diritto all'Assemblea Generale dei Quartieri.

6. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea Generale dei Quartieri possono essere altresì convocate dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art. 11 Oneri a carico del Comune

1. Il Comune mette gratuitamente a disposizione delle Consulte di quartiere, limitatamente alle necessità delle loro riunioni, i locali che risultano nelle disponibilità del Comune medesimo.

2. I Presidenti delle Consulte di quartiere, o membri delle consulte dai medesimi delegati, possono utilizzare gratuitamente, per realizzare finalità proprie delle Consulte, fax, fotocopiatrici e connessioni internet della casa comunale.

3. Oltre a quanto previsto dal presente articolo nessun ulteriore onere o spesa per il funzionamento delle Consulte di quartiere può essere a carico del Comune.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, dopo l'avvenuto esame da parte dell'Organo Regionale di controllo.

2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, salvo venga dichiarata l'immediata eseguibilità della deliberazione.